



PARLAMENTO EUROPEO EVROPSKÝ PARLAMENT  
EUROPA-PARLAMENTET EUROPÄISCHES PARLAMENT EUROOPA PARLAMENT  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EUROPEAN PARLIAMENT  
PARLEMENT EUROPEEN PARLAMENTO EUROPEO EIROPAS PARLAMENTS  
EUROPOS PARLAMENTAS EURÓPAI PARLAMENT  
IL-PARLAMENT EWROPEW EUROPEES PARLEMENT PARLAMENT EUROPEJSKI  
PARLAMENTO EUROPEU EURÓPSKY PARLAMENT  
EVROPSKI PARLAMENT EUROOPAN PARLAMENTTI EUROPAPARLAMENTET

## **DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE**

### **Allegato D al BANDO DI GARA**

#### **CAPITOLATO TECNICO**

#### **Bando di gara aperto**

**Monitoraggio della copertura mediatica audiovisiva  
delle attività del Parlamento europeo e dei Membri del Parlamento europeo**

**DGCOMM/DIRB/RM/47/2011**

**Ref.: GU S XXXXXXXX**

## 1. OGGETTO DELL'APPALTO

Conformemente alle disposizioni del Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006 e del Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante Modalità d'esecuzione del Regolamento finanziario come modificato dai regolamenti (CE, Euratom) n. 1261/2005, del 20 luglio 2005, n. 1248/2006 del 7 agosto 2006 e n. 478/2007 del 23 aprile 2007, il Parlamento europeo ha deciso di pubblicare il presente bando di gara relativo al **monitoraggio della copertura mediatica audiovisiva delle attività del Parlamento europeo e dei Membri del Parlamento europeo realizzata dalle stazioni radiofoniche e televisive italiane.**

## 2. DESCRIZIONE, FINALITÀ E VALORE STIMATO DELL'APPALTO

L'Ufficio d'informazione in Italia del Parlamento europeo, che ha sede a Roma, fa parte della Direzione generale della Comunicazione. Il suo compito è di informare il pubblico italiano sulle attività del Parlamento europeo, anche attraverso i media tradizionali e online

### 2.1. Contenuto del contratto

Il contratto ha per oggetto il monitoraggio della copertura mediatica audiovisiva realizzata dalle stazioni radiofoniche e televisive italiane per tutte le notizie riguardanti il Parlamento europeo e i suoi deputati.

Il monitoraggio dovrà inoltre essere svolto sulle notizie relative a:

- Altre Istituzioni dell'UE (Commissione europea, Consiglio europeo, Banca centrale europea);
- i fatti politici più significativi in Italia e negli altri Stati membri dell'UE (elezioni politiche, ecc.).

### 2.2. Finalità e incarichi

Durante il periodo di validità e in tutte le fasi di esecuzione del contratto, il contraente coopererà strettamente con gli uffici del Parlamento europeo; tutti i servizi prestati sono soggetti all'approvazione del Parlamento. La prestazione dei servizi comporterà pertanto la partecipazione a riunioni regolari con gli uffici responsabili del Parlamento europeo (per i relativi costi **non è previsto alcun rimborso**). Tenuto conto delle aree geografiche interessate, gli incarichi previsti devono essere svolti in italiano. Spetta al contraente assicurare che la prestazione del servizio avvenga nel rispetto degli accordi in materia di proprietà intellettuale.

Il contraente fornirà il servizio presso la sua sede e indicherà un referente per facilitare i rapporti con l'Ufficio d'informazione. Le rassegne e i resoconti sotto indicati saranno inviati all'Ufficio d'informazione in formato elettronico compatibile con il sistema del Parlamento europeo (cfr. infra paragrafo 2.2.2). Il contraente deve garantire la presenza del personale sostitutivo necessario in caso di indisponibilità del referente principale proposto per la prestazione del servizio.

### **2.2.1. Media da monitorare**

Il monitoraggio copre

- stazioni radiofoniche e televisive nazionali (analogiche, digitali e satellitari);
- canali di web-TV delle maggiori testate giornalistiche e delle principali emittenti televisive italiane (Rai tv, Repubblica tv, Corriere tv, Rai news 24 tv, Mediacenter 24, Sky tg 24 ecc.).

Il monitoraggio coprirà anche i più importanti programmi di informazione e talk show sull'attualità politica (ad esempio, ma l'elenco non è esaustivo: *Porta a Porta*, *UNO Mattina*, *Omnibus*, *Matrix*, *Ballarò*, *Che tempo che fa*, *Otto e Mezzo*, *L'Infedele*, *TG 5 Mattina*, *In mezz'ora (RAI 3)*, *Report (RAI 3)*, *Speciale TG 1*, *TV7*, *TG 2 Dossier*, *TG 3 Linea Notte*).

Il contraente fornirà al Parlamento europeo l'elenco di tutti i media da monitorare.

Eventuali modifiche proposte dal contraente all'elenco dei canali monitorati dovranno essere debitamente motivate e preventivamente autorizzate dal Parlamento europeo.

Spetta al contraente assicurare che la prestazione del servizio avvenga nel rispetto delle norme che disciplinano la proprietà intellettuale.

Il monitoraggio dei media coprirà anche le stazioni radiofoniche e televisive nazionali, compreso il telegiornale TGR RAI (regionale).

### **2.2.2. Formato delle rassegne e dei resoconti**

**Il contraente fornirà**

**- ogni giorno entro le ore 9.00**

- a) Una rassegna audiovisiva giornaliera della giornata precedente (dalle 7.00 alla mezzanotte) comprendente i filmati riguardanti gli eurodeputati, unitamente a una trascrizione dei relativi testi;
- b) un sommario scritto (3-4 righe) di ogni punto elencato nella rassegna audiovisiva giornaliera, nell'ordine indicato nella sezione 2.1, ossia Parlamento europeo, eurodeputati, altre Istituzioni UE, altri temi politici.

**- entro il 15 di ogni mese**

- c) Un resoconto sommario mensile che mostri analiticamente, per il periodo di riferimento, la distribuzione delle notizie fra i principali settori della rassegna audiovisiva e fra le varie Istituzioni UE.
- d) Un resoconto sintetico dei programmi radio e TV riguardanti la UE (max. 5 pagine).  
**- su richiesta dell'Ufficio d'informazione (5-10 volte l'anno):**
- e) Rassegne audiovisive concernenti la copertura di eventi speciali (come la visita in Italia del Presidente del Parlamento europeo, di eurodeputati, delegazioni ecc.).

Quanto al loro formato, le rassegne giornaliere e speciali

- conterranno una breve sintesi (cfr. precedente lettera b) di ogni servizio realizzato dai media in questione;

- conterranno una versione PDF comprendente un elenco chiaro, accurato e comprensibile di tutti i punti menzionati nella rassegna, con link al file audiovisivo. La presentazione dei documenti forniti deve essere tale da renderli chiaramente leggibili sia su schermo che su stampa.

L'Ufficio d'informazione richiederà fino a 5 CD contenenti file audio (.mp3 or .wav) di interviste/servizi/programmi selezionati, trasmessi durante ognuno dei mesi di calendario del contratto.

L'Ufficio richiederà fino a 2 DVD contenenti interviste/servizi/programmi selezionati, trasmessi durante ognuno dei mesi di calendario del contratto.

L'Ufficio richiederà fino a 5 trascrizioni di interviste/servizi (con i codici tempo) trasmessi durante ognuno dei mesi di calendario del contratto.

L'Ufficio avrà accesso a un archivio, di facile uso, delle rassegne e resoconti, comprendente tutti i relativi file audiovisivi.

### **2.2.3      *Luogo di esecuzione***

Il contratto sarà eseguito presso la sede del contraente.

### **2.2.4      *Termini contrattuali***

La durata iniziale del contratto è di dodici mesi. L'esecuzione del contratto inizia solo a partire dal momento in cui lo stesso viene firmato dalle due parti. Ogni rinnovo del contratto avverrà in conformità delle disposizioni in esso previste.

## **2.3    *Valore stimato del contratto***

Il valore del contratto è stimato a **200.000 EUR** (IVA esclusa) per la durata massima della sua validità, ossia 4 anni.

## **3.    *PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA***

La partecipazione è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche e a tutti i soggetti pubblici che rientrano nel campo d'applicazione dei trattati come pure a tutte le persone fisiche e giuridiche e a tutti i soggetti pubblici di un paese terzo che abbia concluso un accordo particolare con l'Unione europea nel settore dei pubblici appalti, secondo il disposto di detto accordo.

Il potenziale offerente che non ha titolo per essere ammesso alla gara in virtù degli accordi sopra citati, può essere ammesso dal Parlamento europeo alla gara su base individuale senza che ciò possa creare precedenti o obblighi per il futuro.

Ai fini della determinazione della loro ammissibilità, gli offerenti dovranno indicare nell'offerta lo Stato in cui hanno sede o in cui sono domiciliati. Essi presenteranno anche le prove richieste in materia dalla loro legge nazionale.

## **4.    *ATTESTAZIONE DELLO STATUS***

1. L'offerente può essere invitato dal Parlamento europeo a provare l'autorizzazione a produrre l'oggetto dell'appalto secondo la legislazione nazionale. A tal fine, l'offerente presenterà idonea documentazione. A titolo di esempio, il Parlamento europeo potrà accettare l'iscrizione nel registro commerciale o all'albo professionale; una dichiarazione giurata o un attestato di appartenenza a un'organizzazione specifica; l'iscrizione al

registro IVA. Se nessuno degli atti menzionati costituisce prova sufficiente dell'esistenza di tale autorizzazione, il Parlamento europeo potrà accettare altri documenti ufficiali equivalenti forniti dall'offerente.

2. In caso di raggruppamento economico, la prova dell'autorizzazione a produrre l'oggetto dell'appalto sarà richiesta a **ciascuno dei suoi membri**.

## 5. RAGGRUPPAMENTI ECONOMICI

Sono autorizzati a presentare offerte i raggruppamenti di operatori economici. Il Parlamento europeo si riserva il diritto di esigere che il raggruppamento rivesta una precisa forma giuridica, se questa è necessaria alla buona esecuzione dell'appalto. Tale requisito potrà essere comunicato dal Parlamento europeo in qualunque momento della procedura di aggiudicazione dell'appalto, e comunque anteriormente alla firma del contratto.

Gli offerenti membri del raggruppamento economico comunicheranno in modo particolareggiato le disposizioni contrattuali o accordi fra loro vigenti.

Il raggruppamento di operatori economici documenterà con l'offerta la propria forma giuridica. La forma giuridica potrà essere una delle seguenti:

- entità con personalità giuridica riconosciuta da uno Stato membro;
- entità senza personalità giuridica, ma che offra al Parlamento europeo una sufficiente tutela dei suoi interessi contrattuali (a seconda dello Stato membro interessato, può trattarsi, per esempio, di un consorzio o di un'associazione temporanea);
- forma di cooperazione sancita dalla firma di una procura o atto equivalente da parte di tutti i partner.

Il documento prodotto dovrà provare lo status reale del raggruppamento.

Il Parlamento europeo potrà accettare forme giuridiche diverse da quelle sopra contemplate, a condizione che prevedano la responsabilità in solido delle parti e siano compatibili con l'esecuzione del contratto. Nel contratto da firmare con il raggruppamento di operatori economici, il Parlamento europeo farà comunque esplicito riferimento all'esistenza di tale responsabilità in solido. Il Parlamento si riserva inoltre il diritto di esigere per contratto la nomina di un mandatario comune abilitato a rappresentare i membri e, in particolare, ad emettere fatture a loro nome.

Le offerte presentate da raggruppamenti di operatori economici devono precisare il ruolo, le qualifiche e l'esperienza di ciascun membro del gruppo. La presentazione dell'offerta viene fatta dagli operatori economici riuniti, che se ne assumono così solidalmente la responsabilità.

Per il raggruppamento di operatori economici la prova dell'ammissibilità all'appalto e le prove del possesso dei requisiti richiesti in relazione ai criteri di esclusione e di selezione saranno forniti da ciascuno dei suoi membri. Per quanto riguarda i criteri di selezione, il Parlamento europeo può tener conto della capacità degli altri membri del raggruppamento per determinare se l'offerente dispone dei mezzi necessari all'esecuzione dell'appalto. In tal caso sarà richiesto un atto di impegno di tali membri in cui si dichiara che essi mettono a disposizione degli altri i mezzi necessari all'esecuzione del contratto.

## 6. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso.

L'offerta deve precisare, per quanto possibile, la parte dell'appalto che l'offerente intende subappaltare e l'identità dei subappaltatori. Durante la procedura di aggiudicazione dell'appalto o nel corso dell'esecuzione del contratto il Parlamento europeo si riserva il diritto di richiedere agli offerenti informazioni sulla capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale del/dei subappaltatore/i proposto/i. Analogamente il Parlamento europeo potrà esigere le prove necessarie ad accertare se i subappaltatori soddisfano i criteri che regolano i casi di esclusione. Agli offerenti sarà comunicato che i subappaltatori proposti non possono trovarsi in una delle situazioni, descritte agli articoli 93, 94 e 96 del Regolamento finanziario, che danno luogo all'esclusione dalla partecipazione agli appalti delle Comunità europee.

Il Parlamento europeo ha facoltà di rifiutare ogni subappaltatore che non sia in regola con i criteri che disciplinano i casi di esclusione (cfr. punto 14) e/o con i criteri di selezione (cfr. punto 15).

Il Parlamento europeo dovrà inoltre essere informato dal contraente di ogni ricorso al subappalto non previsto nell'offerta. L'Ordinatore competente si riserva il diritto di accettare o meno il subappaltatore proposto. A tal fine egli potrà richiedere le prove necessarie a determinare se il/i subappaltatore/i soddisfa/no i criteri previsti. L'autorizzazione del Parlamento europeo viene sempre rilasciata per iscritto.

L'aggiudicazione di un appalto a un offerente che propone un subappaltatore nella propria offerta implica il consenso al subappalto.

## 7. CALENDARIO PREVISIONALE DEL BANDO DI GARA

Termine entro cui devono pervenire i quesiti: **19 ottobre 2011 alle ore 12.00 (v. sotto)**

Termine per l'invio delle risposte da parte del Parlamento europeo: **24 ottobre 2011**

Termine di trasmissione delle offerte: **26 ottobre 2011 alle 12.00**

Data e ora di apertura delle offerte: **7 novembre 2011 alle 10.00**

Data probabile di aggiudicazione dell'appalto: **6 dicembre 2011**

## 8. SOPRALLUOGHI

Non applicabile

## 9. VARIANTI

Le varianti non sono autorizzate.

## 10. PREZZI

I prezzi sono riveduti secondo il disposto del contratto.

Ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965, l'offerta di prezzo deve essere sottoposta al netto dell'IVA e di altre imposte.

Il prezzo proposto deve essere forfetario ed onnicomprensivo. Esso va espresso in euro anche per i Paesi che non fanno parte della zona euro. Per gli offerenti di questi ultimi paesi, l'importo dell'offerta non potrà essere rivisto in funzione dell'evoluzione del tasso di cambio.

La scelta del tasso di cambio spetta all'offerente, il quale assume i rischi di oscillazione di detto tasso.

## **11. GARANZIE FINANZIARIE**

non applicabile

## **12. ASPETTI AMBIENTALI**

Politica ambientale del Parlamento europeo (allegata al presente Capitolato)

L'offerente che divenga aggiudicatario dell'appalto si impegna a rispettare scrupolosamente le vigenti disposizioni ambientali applicabili al settore oggetto dell'appalto stesso. Al riguardo si noti che il Parlamento europeo applica il sistema di gestione ambientale EMAS. Una documentazione informativa in materia è fornita dall'Ufficio dell'Ordinatore nell'Allegato del presente capitolato. L'aggiudicatario dovrà assicurarsi che le informazioni trasmesse dal Parlamento europeo in merito al programma EMAS in generale, e in particolare sull'attuazione concreta di interventi ambientali, siano note a tutti i membri del suo personale operanti per il Parlamento europeo. Su richiesta del Parlamento europeo, l'aggiudicatario deve poter attestare che ogni persona assegnata ai lavori previsti dal contratto abbia ricevuto la formazione professionale necessaria ed adeguata (sul piano tecnico, della sicurezza e dell'ambiente) ai fini del rispetto delle norme di sicurezza, del corretto uso delle attrezzature e prodotti da utilizzare e delle misure da prendere in caso di manovre errate o di altri eventuali incidenti. L'aggiudicatario fornirà anche su richiesta gli elementi necessari per informare il personale del Parlamento europeo sulle misure ambientali da prendere per i prodotti impiegati nel quadro dell'esecuzione del contratto.

## **13. POLITICA DI PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ**

L'offerente aggiudicatario si impegna a rispettare nel corso dell'esecuzione del contratto una politica di promozione della parità e della diversità assicurando la piena e completa applicazione dei principi di non discriminazione e di parità sanciti dai trattati comunitari. In particolare, l'aggiudicatario si impegna a creare, mantenere e favorire un ambiente di lavoro aperto ed inclusivo, rispettoso della dignità umana e dei principi di pari opportunità, incentrati sui seguenti assi prioritari:

- parità uomo-donna;
- occupazione ed integrazione delle persone disabili;
- eliminazione di ogni ostacolo all'assunzione e di ogni discriminazione potenzialmente fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

## **14. criteri di esclusione**

Articolo 93 del regolamento finanziario<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002 (in vigore dall'1.1.2003); regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1995/2006 del 13 dicembre 2006 che modifica il regolamento n. 1605/2002), GU L390, del 30.12.2006 (in vigore dall'1.5.2007); regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1525/2007 del 17 dicembre 2007 che modifica il regolamento n. 1605/2002), GU L343, del 27.12.07 (in vigore dal 28.12.2007); Corrigendum (1605/2002), GU L 25, del 30.1.2003; Corrigendum (1605/2002), GU L 99, del 14.4.2007; Corrigendum (1995/2006), GU L 48, del 22.2.20.

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti gli offerenti:
  - a) che si trovino in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in qualunque altra situazione equivalente, risultante da un procedimento di tipo analogo previsto dalle leggi e dai regolamenti nazionali;
  - b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale;
  - c) che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile dalle amministrazioni aggiudicatrici;
  - d) che non abbiano adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o al versamento delle imposte in base alle disposizioni di legge del paese in cui hanno sede, del paese dell'ente appaltante o del paese in cui è prevista l'esecuzione dell'appalto;
  - e) nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle Comunità;
  - f) siano attualmente soggetti alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario;

#### Articolo 94 del Regolamento finanziario

2. Sono esclusi dall'attribuzione di un appalto gli offerenti che, in occasione della procedura di aggiudicazione dell'appalto in oggetto:
  - a) si trovino in situazione di conflitto d'interessi;
  - b) si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o non abbiano fornito tali informazioni;
  - c) si trovino in una delle situazioni di esclusione di cui al precedente paragrafo 1, lettere da a) a f).

### **14. 1. Valutazione dei criteri di esclusione**

1. Gli offerenti forniranno la seguente documentazione:
  - Un estratto recente del casellario giudiziale o, in mancanza di questo, un documento equivalente rilasciato recentemente da un'autorità giudiziaria o amministrativa del paese d'origine o di provenienza, dal quale risulti che l'offerente aggiudicatario non si trova nei casi di esclusione enunciati all'articolo 93, paragrafo 1, lettere a), b) o e), (art. 93 del Regolamento finanziario).
  - Un certificato recente rilasciato dall'autorità competente dello Stato interessato che provi che l'offerente non si trova nella situazione menzionata all'articolo 93, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento finanziario.
  - Quando il paese interessato non rilascia i documenti o certificati sopra indicati e per gli altri casi di esclusione di cui all'articolo 93 del Regolamento finanziario, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione sotto giuramento o, in mancanza di questa, da una dichiarazione solenne fatta dall'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, un notaio o un organismo professionale qualificato del

paese d'origine o di provenienza (a tal fine può essere utilizzato il modello di dichiarazione sull'onore contenuto nell'Allegato C della lettera di invito).

- - Una dichiarazione sull'onore, debitamente datata e firmata, con la quale l'offerente conferma di non trovarsi in alcuna delle situazioni menzionate agli articoli 93 e 94 del Regolamento finanziario (il modello richiesto per la dichiarazione sull'onore è annesso alla lettera di invito – Allegato C).
2. Gli offerenti sono esonerati dall'obbligo di sottoporre la documentazione di cui al paragrafo 1 se essa è stata già presentata in occasione di un'altra procedura di aggiudicazione del Parlamento europeo, a condizione che non sia trascorso più di un anno dalla data di emissione dei documenti in questione e che gli stessi mantengano la propria validità. In tal caso l'offerente è tenuto a dichiarare sull'onore che la documentazione è stata già fornita in occasione di una precedente procedura di gara (che dovrà precisare) e confermare che non sono intervenute modifiche nella situazione documentata.

## **15. CRITERI DI SELEZIONE**

### **15.1. Capacità finanziaria ed economica**

L'offerente deve disporre di una capacità economica e finanziaria sufficiente a consentirgli di eseguire l'appalto nel rispetto delle disposizioni contrattuali. Se, sulla scorta delle informazioni fornite, il Parlamento europeo nutre seri dubbi circa la capacità finanziaria dell'offerente o se questa appare manifestamente insufficiente per l'esecuzione dell'appalto, l'offerta potrà essere respinta senza che l'offerente possa reclamare indennizzi di sorta.

Per l'appalto oggetto della presente gara, il Parlamento europeo esige dagli offerenti il possesso delle seguenti capacità finanziarie ed economiche minime:

- Fatturato annuo minimo di 100.000 EUR per ciascuno degli ultimi tre esercizi chiusi.
- Risultato operativo positivo (utile di esercizio) per ciascuno degli ultimi tre esercizi chiusi.

**La capacità finanziaria ed economica sarà valutata sulla base degli elementi contenuti nei documenti seguenti, da fornirsi da parte degli offerenti:**

- Una dichiarazione sul fatturato globale e sul fatturato relativo ai servizi nel settore oggetto dell'appalto, realizzati nel corso degli ultimi tre esercizi.
- Conto profitti e perdite per gli ultimi tre esercizi chiusi.

Se l'offerente non è in grado di produrre le referenze richieste, è autorizzato a comprovare la sua capacità economica e finanziaria con ogni altro mezzo accettato dal Parlamento europeo. Analogamente, l'offerente potrà far valere le capacità di altre entità, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con esse intrattenuti. Egli deve in tal caso provare al Parlamento europeo che disporrà dei mezzi necessari per l'esecuzione dell'appalto, ad esempio presentando l'impegno di tali entità a metterli a sua disposizione. Qualora nutra dubbi circa l'impegno da parte di terzi, il Parlamento europeo ha la facoltà di respingere la candidatura o l'offerta sottopostagli.

### **15.2. Capacità tecnica e professionale**

L'offerente deve disporre di una capacità tecnica e professionale sufficiente a consentirgli di eseguire l'appalto nel rispetto delle disposizioni contrattuali. Se, sulla scorta delle informazioni fornite, il Parlamento europeo nutre seri dubbi circa la capacità tecnico-professionale dell'offerente o se questa appare manifestamente insufficiente per

l'esecuzione dell'appalto, l'offerta può essere respinta senza che l'offerente possa reclamare indennizzi di sorta.

Per l'appalto oggetto della presente gara, il Parlamento europeo esige dagli offerenti il possesso delle seguenti capacità tecniche e professionali minime:

- Esperienza di almeno tre anni nella prestazione di servizi simili a quelli richiesti dal contratto, che dimostri in particolare la capacità di monitorare tutte le stazioni radiofoniche e televisive nazionali e i media online.
- Supporto e conoscenze tecniche sufficienti a garantire e mantenere un servizio efficiente.
- Almeno per il personale responsabile, conoscenza dell'Unione europea, del ruolo del Parlamento europeo e dei rapporti del Parlamento con le altre Istituzioni dell'Unione europea, al livello necessario a permettere l'esecuzione dell'incarico contrattuale.
- Per il personale responsabile della prestazione dei servizi e dei rapporti con l'Ufficio d'informazione, eccellente conoscenza della lingua italiana.
- Il capo progetto deve possedere almeno 3 anni di esperienza nel campo del monitoraggio dei media per i settori politica e attualità.

La capacità tecnica e professionale degli operatori economici sarà comprovata dalla seguente documentazione:

- Un elenco dei principali servizi resi nel corso degli ultimi 3 anni, con indicazione dell'importo, delle date e dei destinatari (pubblici o privati). Se il destinatario di detti servizi è un'istituzione dell'Unione europea, gli operatori economici dovranno provarlo mediante certificati emessi o controfirmati dall'autorità competente.
- Elenco dei titoli di studio e professionali del fornitore di servizi o dell'appaltatore e/o dei quadri dirigenti dell'impresa e, in particolare, del(dei) responsabile(i) della prestazione dei servizi (capo progetto), sotto forma di curriculum vitae.
- Una dichiarazione che indichi l'organico medio annuo dell'impresa e la consistenza del personale con funzioni direttive per gli ultimi tre anni.
- Una descrizione delle apparecchiature tecniche che saranno impiegate per l'esecuzione dell'appalto.
- L'indicazione del supporto tecnico di cui dispone l'offerente, appartenente o meno all'impresa, in particolare dei soggetti responsabili del controllo di qualità.

L'offerente o il candidato potrà far valere le capacità di altre entità, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con esse intrattenuti. Egli deve in tal caso provare al Parlamento europeo che disporrà dei mezzi necessari per l'esecuzione dell'appalto, ad esempio presentando l'impegno di tali entità a metterli a sua disposizione. Qualora nutra dubbi circa l'impegno da parte di terzi, il Parlamento europeo ha la facoltà di respingere la candidatura o l'offerta sottopostagli.

## **16. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto sarà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa (rapporto qualità/prezzo).

La valutazione delle offerte sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

**1. Qualità** – Qualità, accuratezza e attinenza del servizio, che saranno valutate mediante una rassegna giornaliera campione: gli offerenti dovranno fornire, in lingua italiana, una rassegna campione che copra la giornata del 18 ottobre 2011. Il campione dovrà rispettare il formato descritto al punto 2.2.2. e riportare un elenco completo dei meda monitorati. Esso va fornito anche su CD o DVD (max. 50 punti).

**2. Metodologia** - Qualità e rilevanza della metodologa proposta dall'offerente (max. 30 punti).

**3. Comprensione dei requisiti previsti** – Comprensione da parte dell'offerente dei requisiti contrattuali enunciati nel capitolato tecnico (max. 20 punti).

La metodologia e la comprensione dei requisiti contrattuali saranno valutati sulla base dell'offerta tecnica di cui alla sezione 1.6 del bando di gara.

**Punteggi minimi:** Gli offerenti dovranno ottenere almeno 35 punti per il criterio 1, almeno 20 punti per il criterio 2, almeno 15 punti per il criterio 3, con un minimo totale di 70 punti su 100. Le offerte che non avranno ottenuto il minimo richiesto anche per uno solo dei tre criteri saranno esclusi dal calcolo del rapporto qualità/prezzo.

**Prezzo:** Il rapporto qualità prezzo sarà calcolato dividendo il prezzo annuale indicato nell'Allegato B al bando di gara per il numero dei punti ottenuti. L'offerta selezionata sarà quella che, avendo raggiunto il punteggio minimo stabilito, avrà ottenuto il quoziente meno elevato.

## 17. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI

Il Parlamento europeo comunicherà simultaneamente e singolarmente a tutti gli offerenti non selezionati, a mezzo lettera, e-mail o fax, che la loro offerta non è stata accettata. Il Parlamento preciserà a ciascun offerente i motivi della reiezione dell'offerta informandolo in merito alle vie di ricorso disponibili.

Contestualmente alle notifiche di mancata selezione, il Parlamento europeo comunicherà la decisione di aggiudicazione al vincitore della gara precisando che detta decisione non costituisce un impegno per l'Istituzione. Il contratto potrà essere firmato solo dopo che siano trascorsi quattordici giorni lavorativi dalla data successiva a quella di invio simultaneo agli offerenti delle notifiche in merito al seguito positivo o negativo riservato alla loro offerta .

Ogni contratto firmato prima della scadenza del periodo di quattordici giorni è nullo e non avvenuto.

Gli offerenti non selezionati possono ottenere informazioni supplementari sui motivi della reiezione della loro offerta, previa richiesta scritta inviata per lettera, fax o posta elettronica. Solo gli offerenti che abbiano presentato un'offerta ricevibile potranno ottenere informazioni sulle caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata nonché sul nominativo dell'aggiudicatario. Sono dichiarate ricevibili le offerte dei soggetti non esclusi che soddisfano i criteri di selezione. La comunicazione di taluni elementi può essere omessa qualora ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico o leda gli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private oppure possa nuocere ad una concorrenza leale fra queste ultime.

## 18. SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA

Se necessario, dopo la comunicazione dei risultati e anteriormente alla firma del contratto, il Parlamento europeo potrà sospendere la firma del contratto per procedere a un ulteriore

esame nel caso ciò sia giustificato dai quesiti o dalle osservazioni formulate dagli offerenti che non sono stati selezionati o che si ritengano lesi o da ogni altra pertinente informazione ricevuta. I quesiti, le osservazioni e le informazioni in questione dovranno pervenire entro quattordici giorni di calendario decorrenti dal giorno successivo alla data di invio simultaneo agli offerenti delle notifiche in merito al seguito positivo o negativo riservato alla loro offerta o eventualmente alla data di pubblicazione di un avviso di aggiudicazione di appalto. Gli offerenti sono informati dell'eventuale sospensione nei tre giorni lavorativi successivi alla relativa decisione.

A seguito dell'ulteriore esame conseguente alla sospensione dell'iter procedurale, il Parlamento europeo potrà confermare la sua decisione di aggiudicazione, modificarla o, se del caso, annullare la procedura. Ogni nuova decisione sarà motivata e comunicata per iscritto a tutti gli offerenti in lizza.



ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ PARLAMENTO EUROPEO EVROPSKÝ PARLAMENT EUROPA-PARLAMENTET  
EUROPÄISCHES PARLAMENT EUROOPA PARLAMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EUROPEAN PARLIAMENT  
PARLEMENT EUROPÉEN PARLAIMINT NA HEORPA PARLAMENTO EUROPEO EIROPAS PARLAMENTAS  
EUROPOS PARLAMENTAS EURÓPAI PARLAMENT IL-PARLAMENT EWROPEW EUROPEES PARLEMENT  
PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENTO EUROPEU PARLAMENTUL EUROPEAN  
EURÓPSKY PARLAMENT EVROPSKI PARLAMENT EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPARLAMENTET

## Allegato

### ***POLITICA AMBIENTALE DEL PARLAMENTO EUROPEO***

Il Parlamento europeo riconosce il suo dovere di contribuire in maniera positiva allo sviluppo sostenibile come obiettivo a lungo termine, non solamente tramite il suo ruolo politico e legislativo, ma anche nel contesto del suo funzionamento e delle decisioni che quotidianamente è tenuto a prendere.

Conseguentemente, il Parlamento europeo ha deciso di impegnare la sua Amministrazione all'applicazione delle norme EMAS (*Eco-Management and Audit Scheme*), al fine di contribuire con costanti miglioramenti ai risultati ambientali conseguiti (attività, prodotti e servizi).

#### ***Il Parlamento europeo si impegna pertanto a:***

- *ridurre le sue emissioni di biossido di carbonio*
- *favorire un uso efficiente dell'energia, dell'acqua e della carta*
- *introdurre le migliori pratiche in materia di gestione dei rifiuti*
- *incorporare linee guida in materia di ambiente nelle procedure relative a pubblici appalti*
- *favorire comportamenti responsabili e pertinenti attraverso la formazione, l'informazione e la sensibilizzazione di tutto il suo personale, dei deputati e dei loro assistenti sugli aspetti della loro attività connessi all'ambiente*
- *adottare misure di prevenzione contro l'inquinamento*
- *assicurare il rispetto delle norme imposte dalle leggi e dai regolamenti relativi all'ambiente*
- *fare il possibile affinché nell'Istituzione tutti sostengano l'EMAS e le misure di miglioramento dell'ambiente che ne derivano*
- *prevedere adeguate risorse finanziarie per il suo sistema di gestione ambientale e le azioni che ne conseguono*
- *promuovere la trasparenza nelle comunicazioni e il dialogo con le parti interessate, sia sul piano interno che esterno.*

Il Parlamento europeo si impegna a descrivere, porre in essere e perseguire la sua politica ambientale, a comunicarla ai suoi membri, al suo personale, ai contraenti e ad ogni altra parte interessata, ed a renderla accessibile al pubblico.

La politica ambientale del Parlamento europeo è applicata tramite il suo sistema di gestione ambientale. La politica ambientale e il suddetto sistema di gestione ambientale coprono in maniera diretta e indiretta i principali aspetti ambientali e i loro effetti sui siti interessati, consentendo la definizione dei corrispondenti obiettivi.

Jerzy BUZEK, Presidente  
Bruxelles, 28 settembre 2010

Klaus WELLE, Segretario generale  
Bruxelles, 28 settembre 2010